



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI SMALTIMENTO DEI
RIFUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato con delibera consiliare n. 8 del 5.3.2001

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, secondo i criteri fissati dalla legge, dettando disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

Il servizio di nettezza urbana è disciplinato da apposito regolamento. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

Art. 3

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili

I presupposti, i soggetti passivi e i soggetti responsabili della tassa, sono individuati dalla legge.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario; in caso di subaffitto è dovuta dal primo affittuario.

Art. 4¹

Esclusioni

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche ed altri locali destinati a contenere esclusivamente impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, cabine telefoniche, locali di essiccazione e stagionatura (purché senza lavorazione) silos e simili; l'esclusione è applicabile unicamente ove detti locali non sino presidiati dall'uomo o siano interessati dalla presenza umana in modo sporadico.
- b) locali, a qualunque uso adibiti, di altezza massima non superiore a metri 1,50 e nei quali, pertanto, non sia possibile la permanenza.
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, ed attrezzata esclusivamente per l'esercizio dell'attività competitiva o ginnica, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali.
- d) unità immobiliari non utilizzate e in condizioni di non utilizzabilità immediata (ad es.: abitazioni non dotate di servizi a rete quali gas, luce ed acqua).
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione od in abbandono.
- f) edifici destinati esclusivamente all'esercizio del culto.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obbiettivi o ad idonea documentazione.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

¹ Art. 4 sostituito con delibera C.C. n. 7 del 4/2/2004

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni non sono esattamente localizzate, o comunque nei casi di promiscuità di produzione di rifiuti urbani e speciali, sono applicate le percentuali di riduzione - sull'intera superficie utilizzata per lo svolgimento delle attività - a fianco di ciascuna riportate:

- lavanderie a secco, tintorie non industriali	15%
- laboratori fotografici, eliografie	15%
- autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie	20%
- gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	15%
- laboratori di analisi, farmaceutici	15%
- metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	15%
- falegnamerie, vetroresine	15%
- tipografie, stamperie, incisioni	20%
- marmisti, vetrerie	15%

Tale detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sulla smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Per eventuali attività non considerate nell'elenco si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 5²

Rifiuti assimilati avviati al recupero

Art.6

Commisurazione della tassa

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte; le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art.7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

Fermo restando l'obbligo di conferimento dei rifiuti nei contenitori più vicini, la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa se la distanza dalla zona servita supera i 1000 metri.³ **Tale distanza deve essere misurata interamente su strada pubblica o privata ad uso pubblico, dal punto in cui da questa si accede alla proprietà privata.**

² art. 5 abrogato con delibera C.C. n. 7 del 4/2/2004

³ art. 7 integrato con delibera C.C. n. 14 del 7/3/2005

In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30% della tariffa.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Tali violazioni debbono essere fatte constatare mediante diffida al Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme o prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto di cui al precedente comma 3.

Art. 8

Parti comuni del condominio

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 c.c. la tassa è dovuta solo in caso di uso esclusivo delle stesse, dal soggetto utilizzatore.

***Art. 9**

Classi di contribuenza e relative tariffe

Le superfici tassabili sono suddivise nelle seguenti categorie:

1) locali ed aree ad uso abitativo, collettività e convivenze
2) locali ed aree destinate ad attività alberghiere
3) luoghi di degenza cura e simili
4) locali ed aree utilizzate per attività terziarie, direzionali, professionali e di servizi vari (uffici pubblici e privati, studi professionali diversi e medico sanitari, locali utilizzati per la prestazione di servizi igienico sanitari, estetici ed alla persona)
5) locali ed aree destinati a musei, biblioteche, archivi, sedi di istituzioni ed organizzazioni culturali, politiche, religiose, sindacali, sportive e del volontariato
6) locali ed aree destinati a cinema, teatri, sale da ballo e palestre
7) locali ed aree adibiti ad autonomi magazzini o depositi per il solo stoccaggio di merci e materiali non deperibili
8) scuole private di ogni ordine e grado
9) locali ed aree di vendita al minuto con prevalenza di generi deperibili e relativi magazzini e depositi
10) locali ed aree di vendita al minuto con prevalenza di generi non deperibili e relativi magazzini e depositi
11) locali ed aree di vendita all'ingrosso, locali ed aree con ampie superfici destinate esclusivamente alla esposizione (autosaloni sprovvisti di officina, rivendite di mobili, rivendite di materiali per l'edilizia, distributori di carburante), locali ed aree utilizzati per manifestazioni politiche, culturali, sportive, del volontariato e sagre diverse anche con somministrazione di alimenti e bevande
12) locali ed aree utilizzati da ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, pasticcerie e simili
13) locali destinati a fast-food, mense, self service

14) locali ed aree utilizzati da bar, caffè, gelaterie
15) locali ed aree destinati ad insediamenti artigianali con prevalente espletamento della attività presso il richiedente
16) locali ed aree ad uso di produzioni e lavorazioni agricole, industriali ed artigianali, con prevalente espletamento dell'attività presso la sede dell'insediamento; rivendite di automezzi e relative superfici espositive, officine etc.
17) complessi termali; locali ed aree adibite a monasteri o conventi ed occupate, di norma, dai soli religiosi
18) locali ed aree condotti da circoli ricreativi, culturali, sportivi, clubs privati, etc., in cui si effettua anche somministrazione di alimenti e bevande, accessibili esclusivamente ai soli associati
⁴19) Locali ed aree di abitazioni che svolgono accoglienza con alloggio e prima colazione (bed and breakfast)

Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale in base ai criteri di cui alla deliberazione consiliare n. 22 del 29.2.96 e successive modifiche ed integrazioni

***Articolo 9 modificato con delibera C.C. n. 18 del 28/02/2002**

Art. 10

Tariffe per particolari condizioni d'uso

Sono assoggettate a tassazione per intero le aree scoperte operative; sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante che conduce superfici non superiori a mq 80: riduzione del 30%;
- b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: riduzione del 30%
- c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che ciò sia specificato nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 10%
- d) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera c), risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: riduzione del 30%

Tali riduzioni sono concesse a domanda dell'interessato; i relativi effetti decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Le agevolazioni di cui alla lettera a) sono applicabili unicamente ai cittadini residenti nel territorio comunale e quelle di cui alla lettera d) unicamente ai cittadini iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune.

***Art. 11⁵**

Agevolazioni ed esenzioni

Le scuole pubbliche sono esentate dal pagamento della tassa; per le scuole private di ogni ordine e grado la tassa dovuta per i relativi insediamenti è ridotta del 90%.

E' prevista la riduzione del 50% per le utenze domestiche, quando il contribuente sia componente di un nucleo familiare composto da una o due persone residenti nel Comune di età non

⁴ art. 9 - tabella integrata con delibera C.C. n. 14 del 7/3/2005

⁵ art. 11 modificato con delibera C.C. n. 7 del 4/2/2004

inferiore ad anni 65 (compiuti al 31 dicembre dell'anno della richiesta) ed abbia un ISEE non superiore ad euro 9.000,00.

Sono esentati dal pagamento della tariffa per le utenze domestiche, dietro domanda di parte, i contribuenti che abbiano un ISEE non superiore ad euro 5.000,00. Sono altresì esentati dal pagamento della tariffa i soggetti passivi portatori di handicap grave e/o invalidi al 100% o nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto portatore di handicap grave e/o invalido al 100%, limitatamente all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Le esenzioni si applicano dietro richiesta di parte attestante il possesso dei requisiti richiesti.

La tassa è ridotta nella misura del 10% per le abitazioni i cui occupanti dimostrino di procedere al compostaggio dei rifiuti domestici mediante l'utilizzo di appositi contenitori forniti in comodato dall'Amministrazione Comunale; si procede alla riduzione dietro dichiarazione di parte corredata di apposita attestazione dell'Ufficio Ambiente.

La tassa è ridotta nella misura del 50% per i locali occupati da circoli ricreativi e destinati alle attività sociali, culturali e ricreative statutariamente previste. La riduzione si applica dietro richiesta di parte attestante il possesso dei requisiti richiesti.

La tassa è ridotta nella misura del 20% per i locali adibiti ad esercizi di vicinato (art. 4 e 7 D.Lgs. 114/98), per la vendita di generi alimentari. La riduzione si applica dietro richiesta di parte attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Gli effetti di quanto previsto al presente articolo decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per le esenzioni ed agevolazioni introdotte con modifica del presente Regolamento nel 2003, il termine di presentazione delle relative richieste per ottenere il beneficio per l'anno 2003 è fissato, in via eccezionale, perentoriamente al 31 ottobre 2003.

***Articolo 11 modificato con delibera C.C. n. 26 del 19/3/2002**

Art. 12

Agevolazioni e riduzioni. Limiti

Nel caso in cui vengano a cumularsi più specie di riduzioni o di agevolazioni, diverse da quella prevista dall'art. 5 e da quella prevista all'art. 11 comma 1, si procederà ad una riduzione complessivamente non superiore al 50% della tariffa ordinaria.

I minori introiti derivanti da tali riduzioni ed agevolazioni verranno iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura verrà assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 13

Tassa giornaliera di smaltimento

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 20%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) con l'apposito modulo di versamento.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o sono esenti da C.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente alla tesoreria comunale, senza

compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni e interessi.

Art. 14

Denunce

I soggetti che occupano o detengono locali o aree scoperte devono presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. Fermo restando il principio della solidarietà in ogni fase del procedimento tributario, la tassa dovuta per le abitazioni è riferita all'intestatario della scheda anagrafica relativa al nucleo familiare.

Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree e le variazioni del loro uso.

Le denunce possono essere presentate direttamente all'ufficio od inviate tramite posta con raccomandata semplice. Nel primo caso l'ufficio rilascia apposita ricevuta, nel secondo la denuncia si intende presentata nel giorno di consegna all'ufficio postale.

Art. 15

Decorrenza della tassa

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza; la cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

⁶Art. 15 bis

“Dilazioni di pagamento”

In caso di riscossione su ruoli da avvisi di accertamento della Tassa, il Comune, su richiesta motivata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di dodici rate mensili o, in alternativa, la sospensione fino a sei mesi e la successiva rateazione per un numero massimo di sei rate mensili.

Se l'importo iscritto a ruolo è superiore ad € 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

La richiesta di rateazione e/o sospensione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. Il carico tributario non potrà più essere rateizzato.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21, comma 1, del DPR 602/1973 modificato dal D.Lgs. 46/1999. Gli interessi decorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento se l'istanza è stata presentata prima di tale data;

⁶ art. 15 bis inserito con delibera C.C. n. 14 del 7/3/2005

decorrono dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi fra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza il contribuente è soggetto all'applicazione a cura del Concessionario degli interessi di mora

Restano a carico del contribuente gli oneri di riscossione stabiliti dalle norme in materia

La dilazione o rateazione è concessa con provvedimento del Funzionario Responsabile del Tributo, comunicato all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16

Collegamenti tra uffici comunali

Gli uffici comunali debbono comunicare mensilmente all'Ufficio tributi le seguenti notizie:

Ufficio Anagrafe: i nominativi degli immigrati, degli emigrati e la formazione di nuovi nuclei familiari;

Ufficio Edilizia Privata: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati con annessa indicazione delle superfici utili;

Ufficio Commercio: elenco delle autorizzazioni rilasciate.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche comunque concernenti i locali e le aree interessate dalla tassa (ad es. autorizzazioni dell'Ufficio Commercio), gli uffici sono tenuti ad invitare il contribuente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di presentazione della denuncia.

Gli uffici comunali possono concordare ulteriori forme di collaborazione.

Art. 17

Riscossione

La riscossione, sia volontaria che coattiva, della tassa si effettua mediante ruolo tramite il concessionario della riscossione tributi, in base alla vigente normativa.

Art. 18

Entrata in vigore - Rinvio dinamico

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali, lo Statuto comunale, i regolamenti comunali.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.